

## **La parola e il diritto dell'Unione europea: riflessioni sparse<sup>1</sup>**

**Elena Ioriatti\***

**Abstract:** Il saggio esplora il rapporto tra lingua e diritto nell'Unione Europea (UE) attraverso una lente focalizzata sul termine "parola". Il contributo intende sottolineare il ruolo del multilinguismo effettivo come elemento fondamentale di tutela non solo delle lingue nazionali, bensì dello stesso diritto dell'Unione europea; la storia insegna infatti come il multilinguismo funga da argine a modelli nazionali veicolati all'interno del diritto UE attraverso una lingua franca prevalente.

Il contributo affronta le sfide insite nel multilinguismo, ed esplora il processo sfumato di traduzione e adattamento, in cui i concetti legali sono oggetto calchi semantici.

Evidenziando gli sforzi collaborativi tra giuristi e linguisti per affrontare le sfide nei quadri legali multilinguistici si intende sottolineare anche come il percorso per la creazione di una lingua legale condivisa ispiri dialoghi non solo all'interno dell'UE, bensì globali.

**Parole chiave:** Linguaggio giuridico, diritto comparato, linguistica, multilinguismo europeo, circolazione modelli giuridici

**Indice:** 1. Introducendo; 2. Le origini: il multilinguismo formale; 3. Il francese al comando; 4. Il multilinguismo effettivo; 5. L'Unione europea e la parola multilingue; 6. Law and language; 7. La lingua giuridica europea come modello

---

<sup>1</sup> Il presente saggio costituisce in parte la riproduzione dell'intervento tenuto all'Accademia Nazionale dei Lincei di Roma il 9 marzo 2017, nell'ambito del ciclo di seminari "Approfondimenti" e della relazione dal titolo "La parola e i Trattati. Il contributo del comparatista e dell'esperto alla riflessione sul linguaggio giuridico dell'Unione europea", tenuto il 19 giugno 2017 in Campidoglio (Roma), in occasione della celebrazione dei sessant'anni dei Trattati di Roma.

\* Professore ordinario, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento, [elena.ioriatti@unitn.it](mailto:elena.ioriatti@unitn.it).

## The word (*parola*) and the law of the European Union: scattered reflections

**Abstract:** The essay explores the relationship between language and law in the European Union (EU) through a lens focused on the term *parola* (*la parole*, word). The article intends to underline the role of effective multilingualism as a fundamental element of protection not only of national languages, but of European Union law itself; history teaches how multilingualism works as a barrier to national juridical models conveyed within EU law through a prevailing lingua franca.

It addresses the challenges inherent in multilingualism, and explores the nuanced process of translation and adaptation, in which legal concepts are subject to semantic casts.

Highlighting the collaborative efforts among jurists and linguists to address the challenges in multilingual legal frameworks, it is also intended to underline how the path towards a shared legal language inspires not only intra-EU, but global dialogues.

**Keywords:** Legal Language, Comparative Law, Linguistics, European Multilingualism, Circulation of Legal Models

**Summary:** 1. Introduction; 2. Origins: Formal Multilingualism; 3. French in Command; 4. Effective Multilingualism; 5. The European Union and the Multilingual Word; 6. Law and Language; 7. The European Legal Language as a model

### 1. *Introducendo.*

L'*incipit* di questo saggio ruota attorno al termine “parola”, in un titolo che preannuncia un discorso sul linguaggio dei Trattati e del diritto secondario dell’Unione europea. “Parola”, da intendersi non in termini Saussuriani<sup>2</sup>, ossia quale componente sociale del segno linguistico, bensì come unità espressiva del diritto dell’Unione europea, che, in quanto tale, è *fatto* di lingua, ma, allo stesso tempo, prescinde da uno specifico idioma.

Nell’immaginario collettivo, multilinguismo europeo è termine evocativo di una composizione linguistica multistrato, come se ogni lingua fosse una parte di un tutto, al pari degli ingredienti necessari alla realizzazione di una ricetta complessa<sup>3</sup>. Questa metafora ci consente di cogliere l’essenza di ciò che *non* è la parola in un contesto multilingue, lemma sostanziale e suggestivo allo stesso tempo, che è invece espressione di un diritto che può esistere, preesistere o non esistere affatto negli atti dell’Unione europea, in modo del tutto indipendente dalla sua forma linguistica e dalle sue componenti.

Nel diritto europeo *parola* e *multilinguismo* sono infatti legati da fili inaspettati, da collegamenti meno visibili rispetto a quanto stabilito nell’art. 4 del Regolamento n. 1, 1958<sup>4</sup> ossia l’obbligo di redazione del diritto primario e secondario in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. L’ipotesi suggerita in questo scritto è che nonostante la funzione dichiarata del multilinguismo sia la protezione delle lingue nazionali, la sola sua declinazione operativa non sia solo quella di trasmettere il diritto dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali. Come vedremo, vi rientra anche il rapporto con gli idiomi che, ciclicamente nella storia dell’Unione europea, hanno assunto il ruolo di lingua franca e quindi, necessariamente, una posizione prevalente<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> F. DE SAUSSURE, *Corso di Linguistica Generale*, Bari-Roma, 2021.

<sup>3</sup> Si rinvia a U. Eco, *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*, Bari-Roma, 2017.

<sup>4</sup> Regolamento 15 aprile 1958, n. 1, Regolamento (Euratom) che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell’Energia Atomica; Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), firmato a Roma il 25 marzo 1957, entrato in vigore il 1° gennaio 1958, art. 4: “I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali”.

<sup>5</sup> L’autrice è riconoscente alla dott.ssa Manuela Guggeis, capo unità dei giuristi linguisti del Consiglio UE, per le utili informazioni che ha saputo fornire e per la sua esperienza, che si intravede nelle parole di questo scritto.

## 2. *Le origini: il multilinguismo formale*

Come per ogni storia, è bene cominciare dal principio. L'Unione europea non è nata multilingue. È noto come il testo del Trattato di Parigi<sup>6</sup> non contesse alcuna disposizione sulla lingua e venne redatto in lingua francese.

Solo in un secondo momento il regime linguistico dell'allora Comunità Economica Europea (CEE) trovò riconoscimento nel Trattato che la istituì<sup>7</sup>, il cui testo, tuttavia, venne a sua volta negoziato e redatto in francese.

L'esperienza europea ha quindi origine sotto il segno del monolinguisimo, con la scelta della lingua che all'epoca costituiva l'idioma di riferimento della diplomazia europea.

Così, il Trattato istitutivo della CEE parla la lingua dell'aristocrazia, dei salotti, sceglie la *koinè* internazionale. Inevitabilmente, le parole dei Trattati trasmettono una visione strutturale e culturale delle cose "alla francese", un modo di vedere il mondo che pare avere il suo punto di osservazione a Parigi.

Di questa visione, traccia permanente è l'impianto dei Trattati, che si ispira al diritto pubblico francese e solo in piccola parte a quello tedesco, limitatamente all'esperienza della suddivisione dello Stato in Federazione e Länder.

In alcuni passaggi lo stesso linguaggio del diritto primario sembra formulato "a colpi" di prestiti e metafore, evocativi di simbologie francesi non del tutto innocue nelle loro conseguenze giuridiche. Fra queste spicca la parola "Parlement", prestito con forte valenza evocativa di un potere dello Stato che in Francia è emblema di democrazia e rappresentanza del popolo.

Tuttavia, come è noto, nel Trattato di Roma l'istituzione "Parlamento" è ben presto sinonimo di deficit democratico, non avendo l'istituzione europea significativi poteri in ambito legislativo. La parola "Parlement" nasconde quindi una vera e propria insidia ermeneutica, che finisce per distorcere il significato di un concetto giuridico cardine del diritto costituzionale francese e della sua funzione conoscitiva, che affonda le sue radici nella Francia della separazione dei poteri di Montesquieu. Come è noto, solo con il Trattato di Lisbona<sup>8</sup> e il rafforzamento della procedura di co-decisione questa istituzione ha acquisito maggior potere legislativo.

Ulteriore esempio sono le parole francesi *règlement* e *directive* (*regolamento* e *direttiva*), scelte linguistiche che intendono introdurre una sorta di gerarchia tra le suddette fonti europee. Anche in questo caso, di là del potere evocativo, questo rapporto gerarchico non ha trovato riscontro sul piano giuridico nel diritto europeo; allo stato, ad esclusione dei criteri di specialità e successione nel tempo tra norme di pari rango, nei Trattati non è dato individuare un ordine di priorità tra le fonti secondarie, né una scala di valori formali grazie alla quale una norma prevalga sull'altra. Lo stesso Trattato di Lisbona non enuncia alcuna disposizione che possa far pensare a fondamento normativo della subordinazione delle direttive ai regolamenti<sup>9</sup>.

In via incidentale, è tuttavia utile ricordare che la funzione evocativa della lingua dei Trattati non debba essere sottovalutata: si pensi solo a quale peso abbiano avuto nell'aggregazione del consenso sul testo del Trattato di Lisbona l'espunzione di elementi dotati di forte intensità emotiva quali la bandiera, l'inno e il motto europeo, originariamente previsti nel testo dell'abortita Costituzione europea.

Di matrice francese sono inoltre alcuni principi ispiratori che si collocano alla base dei Trattati, come ad esempio la nozione "contrattuale", così definita da Michael Gaudet<sup>10</sup>: nei Trattati istitutivi delle istituzioni europee è infatti sotteso il concetto di "decisioni comuni", ossia di impegni assunti e portati a termine *insieme* dagli Stati membri<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), firmato a Parigi, 18 aprile 1951, entrato in vigore il 23 luglio 1952 (estinto il 23 luglio 2002).

<sup>7</sup> Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), firmato a Roma il 25 marzo 1957, entrato in vigore il 1° gennaio 1958.

<sup>8</sup> Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

<sup>9</sup> L'art. 288 TFUE, così come le norme primarie precedenti, consentendo l'emanazione di *Regolamenti* e *Direttive*, oltre ad atti non vincolanti quali *Decisioni*, *Raccomandazioni* e *Pareri*, si limita a definire le caratteristiche e gli effetti degli atti, ponendoli quindi implicitamente su di un piano di parità.

<sup>10</sup> Direttore generale dei servizi giuridici della CECA e della Comunità economica europea. Michel Gaudet ha fatto parte del Comité de Rédaction, organo al quale, parallelamente ai negoziati, era affidato il compito di redazione e di scelta dei termini giuridici, verificandone nel contempo la coerenza. G. BUSSAUT, *Interview with Michael Gaudet*, Voice on Europe collection, Historical Archives of the European Union, 10 gennaio 1998.

<sup>11</sup> Così ricorda Gaudet.

Il diritto dell'Unione europea, pragmaticamente, si è inoltre servito di “parole – immagine” persino al fine di orientare la gerarchia dei poteri all'interno delle costituenti istituzioni, escludendola. A questo proposito, Gaudet ricorda come il messaggio sotteso alla parola “comunità” fosse quello dell'esistenza di domini nei quali il bisogno di sentirsi solidali e, di conseguenza, di agire in comunità fosse, e dovesse rimanere, la priorità. Questa comunanza di obiettivi e di ideali - una novità con pochissimi precedenti nel diritto internazionale - è così tracciata dalla parola “comunità”, che ben presto sostituisce il termine “sovranzionale”, inizialmente proposto nel corso dei negoziati.

### 3. *Il francese al comando*

Sul piano istituzionale, la lingua francese quale unica lingua *de facto* della Comunità economica europea è ben presto contestata. In seno alla Conferenza dei Ministri degli Esteri del luglio 1952, su richiesta del Governo dei Paesi Bassi, viene assunta la decisione di individuare le lingue ufficiali e di lavoro della neonata Comunità nelle lingue nazionali di ogni Stato membro<sup>12</sup>. Al testo francese si affiancano così le traduzioni in lingua tedesca, italiana e nederlandese, alle quali, tuttavia, non è attribuito valore normativo<sup>13</sup>.

Il francese rimane così la “vera” lingua dei Trattati. Le altre lingue sono ancillari e il giudice, l'interprete, vi ricorre a conferma del significato della parola francese. Il problema delle possibili divergenze tra versioni linguistiche è attutito non solo in forza di un'inconsapevole sudditanza dell'interprete al francese, ma anche in ragione del limitato valore che all'epoca ancora si attribuiva all'attività di traduzione dei termini giuridici.

In questo procedere, l'interprete del Trattato è confortato dal clima dell'epoca in cui hanno vissuto i Padri fondatori dell'Europa unita. All'inizio del secolo scorso, la traduzione veniva infatti considerata compito strumentale ed esecutivo del giurista, in quanto si riteneva consistere semplicemente nel recitare in diverse lingue un concetto unico e translinguistico. Si traduceva il diritto in un clima “oggettivistico”, nel quale il testo aveva un significato unico, appunto oggettivo, garantito dal valore stesso del concetto espresso dalla parola, seppur in diverse lingue<sup>14</sup>. Il concetto giuridico è quindi unico ed oggettivo, e, in quanto tale, capace di essere trasmesso attraverso le lingue senza perdere il significato originario<sup>15</sup>. Ne consegue che per l'interprete dell'epoca le lingue dei Trattati diverse dal francese trasmettono la parola forgiata in quella lingua.

Anche le caratteristiche della lingua francese rafforzano questo pensiero: il francese dell'epoca è lingua franca, internazionale, ma è non il *globish*<sup>16</sup> che oggi è l'inglese. Il francese è la lingua della Francia e del *Code Civil* e, come tale, ne riflette il prestigio.

In questo clima confortante, il francese mantiene così stretto il ruolo di lingua di riferimento del testo del diritto primario, almeno fino al Trattato di Maastricht (1992)<sup>17</sup>: le norme continuano ad essere redatte in francese e il testo rimane la versione di riferimento per le altre lingue, seppur su di un piano non ufficiale, bensì per semplice prassi. Simmetricamente, il linguaggio dei negoziati rimane il francese.

A far data dal Trattato di Amsterdam (1997)<sup>18</sup> a questa lingua si affianca l'inglese<sup>19</sup>.

L'allargamento ad est dell'Unione rende l'inglese necessario, ma segna l'entrata di altre lingue nella stanza dei bottoni. La lingua dei Trattati si attualizza, aggiungendo nuovi idiomi. Le lingue cambiano *la parola*.

Un esempio significativo è il termine “Mercato comune”, che non solo simboleggia, ma etichetta giuridicamente quello che rappresenta l'obiettivo primario del Trattato. Nel corso del tempo, e dei Trattati, aumentano le competenze dell'UE, le lingue e così il divario tra *parola* ed espressione linguistica. E il tessuto

<sup>12</sup> D.E. TOSI, *Diritto alla lingua in Europa*, Torino, 2017, p. 319.

<sup>13</sup> *Idem*, p. 319.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> R. SACCO, *Dall'interpretazione alla traduzione*, in E. IORIATTI FERRARI (ed.), *Interpretazione e traduzione del diritto*, Padova, 2008, p. 5. Fra gli avvenimenti che hanno favorito l'abbandono dell'idea che il testo abbia un solo significato oggettivo vanno ricordate la linguistica strutturale di Ferdinand De Saussure e l'ermeneutica di Gadamer e di Esser, *Ibidem*.

<sup>16</sup> D. DI MICCO, “Voce” *Globalizzazione*, Digesto IV, Milano, 2013.

<sup>17</sup> Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

<sup>18</sup> Trattato di Amsterdam, che modifica il trattato sull'Unione europea e i trattati che istituiscono le Comunità europee, firmato a Amsterdam il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999.

<sup>19</sup> Dato riferito da Manuela Guggeis. La fonte è Teresa Blanchè collaboratrice di Jen-Claud Piris, redattore Trattato di Lisbona.

normativo del diritto primario si colma e si adegua aggiungendo parole nuove: non più Mercato Comune, ma Mercato Unico prima, Mercato Interno, poi.

Man mano anche i Trattati si impregnano di nuove lingue, le diverse versioni linguistiche strutturano le parole del diritto primario. È l'avanzata del multilinguismo.

#### 4. *Il multilinguismo effettivo*

La letteratura specializzata<sup>20</sup> considera la formulazione del diritto in lingue diverse un obiettivo ideale, ma sfuggente. Si è consapevoli che, nella maggior parte dei casi, il tentativo di riprodurre i medesimi concetti in lingue diverse produca effetti giuridici uniformi del tutto relativi. In questo senso, il multilinguismo è tensione verso un diritto espressione di diversi linguaggi, non, di per sé, risultato. Ma pur sempre un passo avanti nel processo di creazione di un diritto unico europeo. La storia della lingua dei Trattati, che qui sopra è stata brevemente tratteggiata, dimostra quindi come un'importante conquista del multilinguismo effettivo è la sua capacità di sventare il rischio che la parola rimanga, de facto, mono lingua – francese – e che il diritto venga solo apparentemente espresso in lingue diverse.

Le lingue rappresentano un potere. È naturale che in qualsiasi confronto dialettico, la padronanza della lingua costituisce un vantaggio innegabile<sup>21</sup>.

Il multilinguismo ha quindi la capacità di arginare gli effetti distorsivi che conseguono all'uso di una lingua prevalente; sa smantellare le parole che, grazie a questa lingua, sono inclusive della cultura giuridica e dei valori propri del sistema giuridico che si esprime in quell'idioma. Ulteriore effetto benefico del multilinguismo è quello di spezzare le dinamiche di potere che, nel corso dei negoziati, possano piegare il linguaggio e, di conseguenza, le scelte a vantaggio di chi utilizza la propria lingua madre.

Entrambi questi aspetti sono particolarmente importanti in riferimento al diritto primario, che formula norme destinate a lunga durata<sup>22</sup>.

In questo contesto, il multilinguismo, come dato costitutivo fondamentale dell'Unione, declina così la protezione delle identità linguistiche e giuridiche nazionali<sup>23</sup>, come contrappeso all'uso del francese nei testi dei Trattati.

Oggi che il francese - così come è stato per il latino e per molte altre lingue franche del passato - ha iniziato il suo tramonto a favore dell'inglese, il multilinguismo effettivo rimane garante di democrazia e di uguaglianza, nell'ineludibile presenza di una lingua prevalente.

#### 5. *L'Unione europea e la parola multilingue*

L'Unione europea è un fenomeno interessante e originale, frutto di una situazione sociale, istituzionale e costituzionale in continua evoluzione<sup>24</sup>. Se osservato fin dalle sue origini, l'edificio europeo assomiglia ad un "cantiere" perenne, che appoggia le proprie fondamenta nella solida tradizione degli Stati membri e che edifica progressivamente un'architettura linguistico-giuridica<sup>25</sup> propria. Un ordinamento giuridico realizzato per tappe e per attribuzioni di competenze. E quindi proprio il dato della diversità linguistica non poteva non trovare, ben presto, evidenti riscontri nelle regole di funzionamento delle sue Istituzioni. È nato così il principio del multilinguismo, ai sensi del quale le lingue dei Paesi membri sono lingue ufficiali dell'Unione.

Questa plurale condizione linguistica dell'UE evoca l'idea della traduzione. Si immagina che ogni parola, ogni concetto siano il risultato di un'attività di traduzione, che avviene contemporaneamente, o quasi, in tutte

<sup>20</sup> C.D. ROBERTSON, *Multilingual Law. A framework for analysis and understanding*, London, 2016.

<sup>21</sup> S. VANVOLSEM, *Il multilinguismo come presa di coscienza e di identità*, in P. MARTINO (a cura di), *L'identità europea: lingua e cultura*, Roma, 2008, p. 110.

<sup>22</sup> A. GAMBARO, *Categorie del diritto privato e linguaggio delle Carte dei diritti fondamentali*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2016, p. 1225 ss. Diverso il discorso per il diritto secondario, che ha carattere frammentario, interventista, dettagliato e transeunte. In alcune aree del diritto UE, l'armonizzazione potrebbe non essere incompatibile con l'utilizzo di una sola lingua, franca. Una lingua strumento. Sul punto: E. IORIATTI, D. DI MICCO, *Language as a cultural and practical barrier*, in S. SEUBERT., F. VAN WAARDEN (eds.), *Barriers towards European Citizenship*, Aldershot, 2018.

<sup>23</sup> P.G. MONATERI, *Strategie e contrasti: diritto, lingua, identità nella crisi europea?*, in V. JACOMETTI, B. POZZO (eds.), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, Milano, 2006, p. 306.

<sup>24</sup> J. ZILLER, *Diritto delle politiche e delle istituzioni dell'Unione europea*, Bologna, 2013.

<sup>25</sup> D. MANF, K. MALACEK, É. MUIR, *Langues et construction européenne*, Bruxelles, 2010.

le lingue ufficiali, dopo una meditata ricerca della parola che costituisce il corrispondente funzionale in ognuna delle ventiquattro lingue ufficiali.

L'Unione europea rimanda così l'immagine del più raffinato ed efficiente laboratorio di traduzione del mondo.

In realtà la lingua dell'UE è frutto di un'operazione linguistica che vede una parola originale, già esistente in una lingua – spesso l'inglese - riprodursi in una serie di calchi semantici in tutte le altre ventitré lingue.

Un esempio è la parola inglese *globalization*, il cui calco tedesco è *Globalisierung*, l'italiano *globalizzazione*, lo spagnolo *globalización* (il portoghese *globalização*, il russo - qui traslitterato a sua volta – *globalizatsiya* e molti altri esempi potrebbero seguire).

Per poter raggiungere una collettività così vasta e culturalmente variegata, l'Unione europea innesca così infiniti adattamenti linguistici, che vedono la parola originale riprodursi in una serie di calchi spesso così ben riusciti da sembrare presenti da tempo in ciascuna delle lingue importatrici.

Nel corso del tempo il legislatore europeo ha esteso questa stessa operazione linguistica alle parole del diritto<sup>26</sup>, con la conseguenza che anche il linguaggio specialistico del diritto multilingue è formulato a mezzo di calchi semantici, sui quali il legislatore innesta un nuovo significato giuridico europeo. E così l'italiano *sussidiarietà*, il francese *subsidiarité*, l'inglese *subsidiarity* e via di seguito, le altre lingue.

Il giurista comparatista denomina questa simmetria di effetti “traduzione garantita”<sup>27</sup> e attribuisce una corrispondenza permanente tra più espressioni giuridiche grazie a questo calco artificiale.

Il calco di una parola della lingua ordinaria porta con sé elementi di tipo culturale, che favoriscono l'assimilazione della nuova parola nella lingua nel quale è trasposta. Si può dire che, se l'operazione di assimilazione ha successo, la parola cammina con le proprie gambe e si diffonde in modo spontaneo, senza bisogno di alcun intervento da parte della collettività che la riceve.

Diversamente, a un calco della lingua giuridica – concetto conseguono uno o più effetti giuridici. A differenza delle parole della lingua ordinaria, il concetto giuridico europeo non cammina con le sue gambe, ma con quelle del giudice nazionale, tenuto a interpretarne il significato e ad applicarlo nell'ordinamento giuridico interno. Non è la prima volta nella storia che l'interprete è chiamato ad attribuire un significato, un effetto giuridico a un concetto che gli è estraneo, in quanto formulato al di fuori dei confini nazionali e che non riconosce nelle categorie giuridiche ordinanti che gli sono familiari e alle quali è stato formato.

Come insegna Rodolfo Sacco, ciò è accaduto, ad esempio quando, nel ventesimo secolo, gli italiani hanno imitato i modelli giuridici tedeschi. All'epoca il giudice italiano era facilitato nell'interpretazione dal fatto che la parola tedesca che esprimeva il concetto giuridico era legata a un'idea forte: una scuola prestigiosa e riconosciuta, la Pandettistica tedesca, elaborava concetti giuridici di nuovo conio, i neologismi. Ogni concetto veniva identificato con una parola, con precisione tale per cui ad ogni parola corrispondeva un unico concetto giuridico. La parola trasportava così un significato unico, garantito dallo stesso concetto giuridico espresso, che era quindi capace di passare indenne attraverso le diverse lingue<sup>28</sup>. L'esempio è un classico: “*Rechtsgeschäft*”, il cui neologismo in italiano è noto: “negoziato giuridico”.

Il cuore del problema dei concetti europei si trova qui: per poter trasmettere lo stesso concetto giuridico attraverso diverse lingue, una lingua giuridica presuppone un legame tra le parole e le idee<sup>29</sup>.

È proprio ciò che non avviene nei concetti giuridici europei, termini di nuovo conio, che non fanno riferimento a un sistema giuridico preesistente, a una tradizione giuridica consolidata, e che non sono quindi radicati in un tessuto culturale di idee forti e stabilizzate.

E così, se osserviamo la lingua giuridica europeo dall'interno, orizzontalmente fra le varie lingue, la parola europea può trasportare concetti giuridici diversi a seconda del contesto nel quale è utilizzata dal legislatore. In un regolamento europeo la parola “danno” può significare “danno patrimoniale” in un diverso regolamento il significato può essere “danno patrimoniale e morale”<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> A. GAMBARO, *Jura et Leges nel processo di edificazione di un diritto privato europeo*, Europa e Diritto Privato, 1998, p. 993-1018. A. GAMBARO, *A proposito del plurilinguismo legislativo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2004, p. 287-300.

<sup>27</sup> R. SACCO, P. ROSSI, *Introduzione al diritto comparato*, Milano, 2019.

<sup>28</sup> R. SACCO, *Language and Law*, in G. ZACCARIA, (Hrsg./ed.), *Übersetzung im Recht / Translation in Law*, in *Ars interpretandi*, 2000.

<sup>29</sup> Idem.

<sup>30</sup> E. IORIATTI, *Linguistic Precedent and Nomadic Meanings in EC Private Law*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, 2009.

Se invece osserviamo la lingua giuridica dall'esterno, in senso verticale – ossia dall'Unione Europea, ove essa è formulata, verso gli Stati membri, nei quali produce effetti giuridici - la parola europea può non trasmettere un unico concetto giuridico: non portando con sé un significato oggettivo, gli interpreti, i giudici, tendono ad attribuirle un significato – e quindi effetti giuridici - diversi a seconda del contesto giuridico – culturale di riferimento.

La difficoltà di integrazione della parola europea negli ordinamenti giuridici nazionali è inoltre acuita dal fatto che gli istituti europei, a volte, possono venire disapplicati a livello nazionale, quasi fossero dei “trapianti concettuali”, respinti con fenomeni di rigetto che ricordano la fisicità, e ai quali il mondo del diritto non è estraneo.

Un esempio è l'Africa. La colonizzazione ha imposto il Codice civile francese in alcuni Stati africani, modello che spesso è stato mantenuto anche una volta concluso il periodo coloniale; ma la quotidianità è largamente disciplinata dal diritto tradizionale, non garantito da alcuna fonte scritta. E così il risarcimento del danno subito non è riconosciuto in forza della norma del Codice civile a modello francese, bensì della “vendetta” ritualizzata, istituto del diritto tradizionale africano.

Anche gli istituti europei possono essere respinti dall'interprete. L'Europa ha creato il “mandato di arresto europeo”<sup>31</sup>, istituto che impone che ciascuna autorità giudiziaria nazionale di riconoscere ed eseguire, dopo controlli minimi ed entro tempistiche rapide, la domanda di consegna di una persona che ha commesso un reato in uno Stato membro, domanda formulata dall'autorità giudiziaria del paese dell'UE dove la persona si trova<sup>32</sup>. In alcuni Stati, l'Italia fra questi, il mandato di arresto europeo è applicato in forza di norme giuridiche, ma altresì prassi burocratiche interne, che ne hanno svilito la corretta attuazione, sicché il “vecchio” istituto dell'extradizione ha continuato ad essere utilizzato in modo prevalente. Per lungo tempo il modello europeo è stato respinto, disapplicato, e la parola “mandato di arresto europeo” ha faticato a entrare a far parte del tessuto della lingua e della cultura giuridica italiana.

## 6. Law and language

In soccorso dell'interprete nazionale alcuni studiosi, sparsi nel mondo, si interessano al diritto multilingue. Oggetto del loro studio, del loro sogno, è creare le condizioni per cui la norma, accoccolata nelle diverse versioni linguistiche, possa essere interpretata ed applicata dalle corti nazionali in modo da produrre ovunque gli stessi effetti giuridici, da trasmettere gli stessi diritti. Una nuova disciplina sta nascendo, ha un nome inglese “Law and Language”<sup>33</sup>, ma è un sapere con vocazione globale. Un sapere interdisciplinare, al quale contribuiscono linguisti, giuristi, cognitivisti, e funzionari coinvolti nel processo di redazione di norme multilingue e rappresentanti di altre discipline.

Un sapere intersistemico in quanto non osserva solo il diritto multilingue nella tradizione giuridica occidentale, ma in quella asiatica e in molte altre realtà, anche laddove la lingua dei segni è riconosciuta quale lingua ufficiale, come in Nuova Zelanda.

<sup>31</sup> Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13/06/2002, in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri.

<sup>32</sup> “Decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione Europea in vista dell'arresto di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale”.

<sup>33</sup> C.J., BAAH, *Legal Integration and Language Diversity. Rethinking translation in EU lawmaking*, New York, 2018; I. SCHÜBEL-PFISTER, *Sprache und Gemeinschaftsrecht – Die Auslegung der Mehrsprachig verbindlichen Rechtstexte durch del Europäischen Gerichtshof*, Berlin, 2004; R. CREECH, *Law and Language in the European Union: The Paradox of a Babel “United in Diversity”*, Amsterdam, 2005; M. DERLÉN, *A Castle in the Air: The Complexity of the Multilingual Interpretation of European Community Law*, Umeå (Sweden), 2007; E. PAUNIO, *Legal certainty in multilingual EU law. Language, discourse and reasoning at the European Court of Justice*, Farnham, Surrey (UK), 2013; E. IORIATTI, *Interpretazione comparante e multilinguismo europeo*, Padova, 2013; E. IORIATTI, *EU Legal Concepts and Common Contexts of Meaning: Opening the Pandora's Box?*, in *International Journal for the Semiotics of Law*, 2022; S. VAN DER JEUGHT, *EU Language and Law*, Europa Law Publishing, Groningen (NL), 2015; C.D. ROBERTSON, *Multilingual Law. A Framework for analysis and understanding*, New York, 2016; J. ENGBERG, *Autonomous EU Concepts – Fact or Fiction?*, in S. ŠARČEVIĆ (ed.), *Language and Culture in EU Law: Multidisciplinary Perspectives*, Aldershot, 2015, pp. 169; C. BERGOMI, *Exploring Judicial Interpretation: Comparative Law Methodology and the Hybridisation Paradigm*, in *Global Jurist*, 2023. <https://doi.org/10.1515/gj-2023-0119>.

Un sapere che mette a disposizione gli strumenti delle sue diverse discipline, così da accrescere la conoscenza del linguaggio giuridico multilingue e la consapevolezza dei problemi che lo assediano. Fra questi problemi il più visibile, il più studiato è certamente quello terminologico, ossia il problema dell'interpretazione ed applicazione del concetto giuridico europeo negli Stati membri.

Gli studi hanno evidenziato come, in primo luogo, esista un rimedio naturale a questo problema: il tempo.

Molte volte si è assistito a un lento, discreto, ma infine definitivo adattamento del concetto europeo alla cultura giuridica dell'ordinamento nazionale di arrivo, e quindi nel suo linguaggio giuridico. Se il giurista italiano del secolo scorso non sentiva proprio il concetto europeo "responsabilità genitoriale", nato dal calco "parental responsibility", oggi applica con disinvoltura l'omonimo istituto, entrato ormai a far parte del reticolato normativo squisitamente nazionale, così come la parola europea che ad esso si riferisce fa ormai parte della lingua giuridica italiana.

L'Unione europea formula le parole del diritto attraverso un'operazione linguistica, creando calchi semantici che il giurista chiama neologismi. Questi neologismi, una volta lanciati negli Stati membri devono essere interpretati, applicati, a volte vengono respinti, insieme all'istituto al quale si riferiscono, ma spesso con il tempo la trasposizione ha successo e queste parole del diritto europeo vengono assimilate nel linguaggio giuridico nazionale e il significato, espandendosi a macchia d'olio, si armonizza orizzontalmente tra le diverse versioni linguistiche.

Come è stato dimostrato altrove<sup>34</sup>, sotto la superficie del linguaggio giuridico dell'UE si intravedono così, norme giurisprudenziali comuni a diversi sistemi giuridici dell'UE, anche se incapsulate in modelli linguistici latenti. Queste norme rivelano contesti di significato comuni, attribuiti ai concetti giuridici dell'UE dai giudici nazionali o dai legislatori che recepiscono il diritto dell'UE, che sono più permanenti che visibili. Un flusso costante e dinamico tra le norme legislative sovranazionali e il profilo giuridico culturale di ciascun ordinamento, si presenta spesso come un elemento comune tra la parola europea e il suo significato in diversi ordinamenti nazionali.

Non è quindi, in assoluto, la traduzione a garantire che la parola europea sia tale in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali, ma la sua assimilazione spontanea in un linguaggio che con il tempo diviene la narrativa comune dell'Europa.

Ne consegue che, a livello mondiale l'Unione europea non è forse "il" modello di traduzione giuridica, ma il processo di formulazione di una possibile, futura lingua giuridica dell'Unione europea è ormai divenuta un modello.

### 7. *La lingua giuridica europea come modello*

In Asia è da tempo allo studio la creazione di una lingua giuridica asiatica uniforme. Per questa ragione, alcuni anni fa, giuristi asiatici - cinese e giapponesi - hanno attraversato il globo per confrontarsi con la dottrina europea che si interessa al linguaggio dell'Unione europea<sup>35</sup>. Cina<sup>36</sup> e Giappone<sup>37</sup> hanno in comune con l'Europa il fatto di affidare la propria produzione giuridica alla forma scritta. Come è noto, questi ordinamenti ricorrono a due diversi sistemi di scrittura: ideografico i primi, fonetico la seconda. Gli ideogrammi compongono un sistema di scrittura nel quale le parole sono rappresentate da segni non correlati (o solo parzialmente correlati) al suono delle parole stesse; la comunicazione avviene quindi principalmente attraverso l'aspetto visivo. Nei sistemi fonetici, diversamente, le parole sono espresse attraverso la lingua.

<sup>34</sup> E. IORIATTI, *A Twenty-First Century Approach to Law and Language in Europe*, in O. MORÉTEAU and A. PARISE (eds.), *Comparative Perspectives on Law and Language*, Maastricht, 2022.

<sup>35</sup> "Comparing legal languages and creating common/uniform terminologies" incontro di studio tra comparatisti italiani e studiosi cinesi e giapponesi, Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 2016.

<sup>36</sup> M. TIMOTEO, *Il diritto per immagini. Aspetti del linguaggio giuridico cinese contemporaneo*, in B. POZZO (ed.), *Lingua e diritto: oltre l'Europa*, Milano, 2014 pp. 83 ss. D. CAO, *Chinese law. A language perspective*, Aldershot, 2004; D. CAO, *Translating Law*, Bristol, 2007.

<sup>37</sup> Si veda A. ORTOLANI, *Riflessioni in materia di diritto e lingua in Giappone*, in B. Pozzo (ed.), *Lingua e diritto: oltre l'Europa*, Milano, 2014, pp. 103 et seq. and A. ORTOLANI, *La lingua del diritto in Giappone*, in G. AJANI, A. SERAFINO, M. TIMOTEO (eds.), *Il diritto dell'Asia Orientale* (in *Trattato di Diritto Comparato* diretto da Rodolfo Sacco), Torino, 2007, pp. 24-43. I. KITAMURA, *La traduction juridique. Un point de vue japonais*, in *Les Cahiers de droit*, Vol. 28, No. 4 (1987), in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2/2003, pp. 359-405; Y. HORIE, *The roots of Japanese legal terminology*, *Comparative Legilinguistics* 4, 2010, pp. 81 ss.



Nei due sistemi di scrittura, Asiatico ed Europeo, la formulazione della norma è quindi diversa tanto nella comunicazione (grafica o linguistica), quanto nel modo in cui il precetto viene comunicato (visivo o fonetico).

Ci si può allora chiedere sotto quale profilo ordinamenti giuridici che utilizzano sistemi di scrittura del diritto tanto diversi possano costituire reciprocamente dei modelli per la creazione di un linguaggio giuridico uniforme.

Ciò che accomuna i due sistemi è il ruolo attribuito alla forma nella comunicazione scritta del diritto multilingue, comunanza che emerge se osservata attraverso la semiotica. Questa scienza fa ricorso all'uso dei segni, intesi come immagini mentali che comunicano un significato.

È facile pensare agli ideogrammi che compongono una lingua giuridica asiatica uniforme in termini di segni (grafici) che complessivamente intesi portano con sé un unico significato. All'interno dei sistemi giuridici asiatici la creazione di una terminologia giuridica comune porta a un'esperienza specifica di uniformazione, in cui il ruolo dell'ideogramma è attribuire una forma grafica delle parole giuridiche (forma grafica del significante o significante del segno grafico) e di un nuovo concetto, (uniforme in quanto comune alle diverse lingue giuridiche cinese, giapponese...) che si suppone trasmetta lo stesso contenuto in tutte le versioni linguistiche.

A parere di chi scrive, anche i calchi semantici che compongono la lingua giuridica europea sono dei segni (linguistici) che, orizzontalmente, attraversano le ventiquattro lingue ufficiali<sup>38</sup>. Se osservati attraverso gli strumenti della semiotica, i termini giuridici dell'UE formano a loro volta un sistema orizzontale di segni linguistici, in cui ciascun segno veicola formalmente e idealmente lo stesso concetto giuridico, in quanto ognuno contiene un sinonimo interlinguistico. Tocca alla forma attribuire medesimo significato a ogni nuovo concetto multilingue, espresso in tutte le lingue ufficiali.

Indipendentemente dalla differenza tra il sistema ideografico e quello fonetico del diritto scritto, il linguaggio giuridico dell'UE e quello asiatico sono accomunati dal fatto che la forma, rappresentata da un segno linguistico o grafico, è parte della sostanza. Da un punto di vista linguistico sia i segni asiatici che quelli europei sono finalizzati a strutturare un significato giuridico, un meta-concetto<sup>39</sup>, che trasmette la regola comune, uniforme e autonoma.

Se la lingua uniforme europea e asiatica è osservata da un punto di vista semiotico come insiemi di segni (fonetici o grafici) emerge che i problemi interpretativi ed applicativi che il giudice incontra in entrambi i continenti sono simili e possono essere studiati da giuristi con formazione molto diversa, in collaborazione, e da una posizione privilegiata di terzietà.

Gli asiatici hanno così imparato che le parole che compongono un linguaggio giuridico uniforme, anche se verranno rappresentate con un unico ideogramma, non trasporteranno un unico carico di significati oggettivi nelle diverse lingue, ma una ricca e molteplice varietà di sfumature.

L'esperienza degli europei ha anche chiarito che i segni sono contenitivi. Se non hanno un significato oggettivo, essi hanno, perlomeno, la funzione di escludere i significati che il segno linguistico o grafico lascia fuori dal proprio ambito semantico. Il giudice nazionale può non riuscire ad attribuire un significato giuridico certo alla parola europea "tort/delict", ma questo segno linguistico gli consentirà di muoversi all'interno di ambiti semantici e quindi categoriali conosciuti.

Sotto questo aspetto la lingua dell'Unione europea ricorda il sistema giuridico inglese, ove a partire dall'undicesimo secolo, il diritto è stato creato attraverso le parole formulate dai giudici e le parole sono gradualmente divenute sistema. Così oggi il giudice applica le parole del diritto inglese orientandosi nel sistema giuridico in base a come quelle delle parole sono state riprodotte nelle sentenze pronunciate in precedenza da altri giuridici.

Le corti degli Stati membri applicano le parole del diritto europeo orientandosi nel sistema giuridico in base a come quelle parole sono state riprodotte nelle diverse lingue. È la stessa Corte di Giustizia dell'UE ad insegnare alle corti degli Stati che il significato di un concetto europeo si evince dall'insieme delle parole di tutte le versioni linguistiche<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> E. IORIATTI, *EU legal language and comparative law. Towards a European Restatement?*, in *Global Jurist*, 21 (2), 2021, pp. 305–340, 2021.

<sup>39</sup> E. IORIATTI, *A Twenty-First Century Approach to Law and Language in Europe*, cit.

<sup>40</sup> Case 283/81. Judgment of the Court of 6 October 1982. - Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v Ministry of Health.

Ancora. Le lingue giuridiche cinese e giapponese si sono sviluppate, nel corso del tempo, attraverso mutua circolazione di modelli (ideogrammi), così come attraverso traduzioni infra e interlinguistiche<sup>41</sup>. Termini giuridici circolati dal cinese al giapponese e poi nuovamente dal giapponese al cinese. Termini che all'interno della stessa lingua (es. cinese) vengono ripresi e ad essi viene attribuito un diverso significato (come il termine *hexie*, armonia, ripreso da un concetto della antica tradizione cinese)<sup>42</sup>.

Gli asiatici da tempo si esercitano ad inseguire il concetto, la norma giuridica, i significati giuridici impliciti attraverso gli ideogrammi. L'Europeo può imparare?

L'autrice di questo scritto, ha suggerito che esiste una scienza, la comparazione giuridica<sup>43</sup>, attrezzata a ritrovare norme giuridiche smarrite in alcune versioni linguistiche, perché quella lingua non è attrezzata per esprimere quel meta - concetto, seppur la cultura giuridica che si esprime in quella lingua ben conosce quel concetto, quella norma, quell'istituto giuridico. Può allora accadere che una norma, un concetto, sia esplicito in una versione linguistica, è implicito in altre, anche se quelle culture giuridiche conoscono quel concetto.

La lingua dell'Unione europea è quindi un modello. L'Europa, contestata, lacerata, ma sempre unita nell'UE sembra avere ancora qualcosa da insegnare, sembra avere ancora *parole* da spendere.

## Bibliografia

BAAIJ C.J., *Legal Integration and Language Diversity. Rethinking translation in EU lawmaking*, New York, 2018.

BERGOMI C., *Exploring Judicial Interpretation: Comparative Law Methodology and the Hybridisation Paradigm*, in *Global Jurist*, 2023. <https://doi.org/10.1515/gj-2023-0119>.

BUSSAUT G., *Interview with Michael Gaudet*, Voice on Europe collection, Historical Archives of the European Union, 10 gennaio 1998.

CAO D., *Chinese law. A language perspective*, Aldershot, 2004.

CAO D., *Translating Law*, Bristol, 2007.

CREECH R., *Law and Language in the European Union: The Paradox of a Babel "United in Diversity"*, Amsterdam, 2005.

DERLÉN M., *A Castle in the Air: The Complexity of the Multilingual Interpretation of European Community Law*, Umeå (Sweden), 2007.

DI MICCO D., "Voce" *Globalizzazione*, Digesto IV, Torino, 2013.

ECO U., *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*, Bari-Roma, 2017.

ENGBERG J., *Autonomous EU Concepts – Fact or Fiction?*, in S. ŠARČEVIĆ (ed.), *Language and Culture in EU Law: Multidisciplinary Perspectives*, Aldershot, 2015.

GAMBARO A., *Jura et Leges nel processo di edificazione di un diritto privato europeo*, *Europa e Diritto Privato*, 1998, pp. 993-1018.

GAMBARO A., *A proposito del plurilinguismo legislativo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2004, pp. 287-300.

---

41 M. TIMOTEO, *Il diritto per immagini. Aspetti del linguaggio giuridico cinese contemporaneo*, in B. Pozzo, *Lingua e Diritto, oltre l'Europa*, Milano, 2014.

42 Ibidem.

43 E. IORIATTI, *A Twenty-First Century Approach to Law and Language in Europe*, cit.

- GAMBARO A., *Categorie del diritto privato e linguaggio delle Carte dei diritti fondamentali*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2016, pp. 1225 ss.
- HORIE Y., *The roots of Japanese legal terminology*, in *Comparative Legilinguistics* 4, 2010.
- IORIATTI E., *Linguistic Precedent and Nomadic Meanings in EC Private Law*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, 2009.
- IORIATTI E., *Interpretazione comparante e multilinguismo europeo*, Padova, 2013.
- IORIATTI E., D. DI MICCO, *Language as a cultural and practical barrier*, in S. SEUBERT., F. VAN WAARDEN (eds.), *Barriers towards European Citizenship*, Cheltenham, 2018.
- IORIATTI E., *EU legal language and comparative law. Towards a European Restatement?*, in *Global Jurist*, 21 (2), 2021, pp. 305–340.
- IORIATTI E., *A Twenty-First Century Approach to Law and Language in Europe*, in O. MORÉTEAU and A. PARISE (eds.), *Comparative Perspectives on Law and Language*, Maastricht, 2022.
- IORIATTI E., *EU Legal Concepts and Common Contexts of Meaning: Opening the Pandora's Box?*, in *International Journal for the Semiotics of Law*, 2022.
- KITAMURA I., *La traduction juridique. Un point de vue japonais*, in *Les Cahiers de droit*, Vol. 28, No. 4 (1987), in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2/2003, pp. 359-405.
- MANF D., K. MALACEK, É. MUIR, *Langues et construction européenne*, Bruxelles, 2010.
- MONATERI P.G., *Strategie e contrasti: diritto, lingua, identità nella crisi europea?*, in V. JACOMETTI, B. POZZO (eds.), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, Milano, 2006.
- ORTOLANI A., *La lingua del diritto in Giappone*, in G. AJANI, A. SERAFINO, M. TIMOTEO (eds.), *Il diritto dell'Asia Orientale* (in *Trattato di Diritto Comparato* diretto da Rodolfo Sacco), Torino, 2007, pp. 24-43.
- ORTOLANI A., *Riflessioni in materia di diritto e lingua in Giappone*, in B. POZZO (ed.), *Lingua e diritto: oltre l'Europa*, Milano, 2014, pp. 103 et seq.
- PAUNIO E., *Legal certainty in multilingual EU law. Language, discourse and reasoning at the European Court of Justice*, Farnham, Surrey (UK), 2013.
- ROBERTSON C.D., *Multilingual Law. A framework for analysis and understanding*, London, 2016.
- SACCO R., *Language and Law*, in G. ZACCARIA, (Hrsg./ed.), *Übersetzung im Recht / Translation in Law*, in *Ars interpretandi*, 2000.
- SACCO R., *Dall'interpretazione alla traduzione*, in E. IORIATTI FERRARI (ed.), *Interpretazione e traduzione del diritto*, Padova, 2008.
- SACCO R., P. ROSSI, *Introduzione al diritto comparato*, Milano, 2019.
- SAUSSURE DE F., *Corso di Linguistica Generale*, Bari-Roma, 2021.
- SCHÜBEL-PFISTER, I., *Sprache und Gemeinschaftsrecht – Die Auslegung der Mehrsprachig verbindlichen Rechtstexte durch der Europäischen Gerichtshof*, Berlin, 2004.

TIMOTEO M., *Il diritto per immagini. Aspetti del linguaggio giuridico cinese contemporaneo*, in B. POZZO (ed.), *Lingua e Diritto, oltre l'Europa*, Milano, 2014.

TOSI D.E., *Diritto alla lingua in Europa*, Torino, 2017.

VAN DER JEUGHT S., *EU Language and Law*, Europa Law Publishing, Groningen (NL), 2015.

VANVOLSEM S., *Il multilinguismo come presa di coscienza e di identità*, in P. MARTINO (a cura di), *L'identità europea: lingua e cultura*, Roma, 2008.

ZILLER J., *Diritto delle politiche e delle istituzioni dell'Unione europea*, Bologna, 2013.